REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 261

a iniziativa del Consigliere Latini presentata in data 11 aprile 2024

MISURE DI SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MATELICA E DEI COMUNI LIMITROFI

Art. 1 (Finalità e oggetto)

- 1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e dei principi della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove, in collaborazione con il Comune di Matelica e le Università marchigiane, mediante particolari forme di sostegno, iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle potenzialità socio- economiche del territorio comunale interessato e di quello dei comuni limitrofi, in grado di coniugare il patrimonio, storico, culturale e ambientale, ivi presente, con le opportunità di crescita economica e occupazionale dello stesso.
- **2.** Possono concorrere, altresì, alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge, le fondazioni, le associazioni, le organizzazioni riconosciute che si occupano della valorizzazione e della promozione del territorio, nonché ulteriori soggetti economici privati.

Art. 2 (Obiettivi)

- **1.** Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione adotta un piano straordinario per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) realizzazione di interventi per accrescere la professionalità e la competitività delle imprese dei territori interessati;
- b) realizzazione di interventi volti alla promozione delle vocazioni produttive del territorio, con particolare riferimento alla produzione vitivinicola, ed alla salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali;
- c) istituzione di una scuola d'arte e mestieri, con l'obiettivo di recuperare gli antichi mestieri del comprensorio interessato, anche attraverso il coinvolgimento di giovani studenti ed imprenditori.

Art. 3

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la Commissione assembleare competente, un regolamento di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa complessiva di euro 50.000,00, di cui euro 30.000,00 da iscrivere a carico della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 ed euro 20.000,00 da iscrivere a carico della Missione 16 (Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

- **2.** Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024/2026.
- **3.** La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.